



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

**REGOLAMENTO GENERALE E DI  
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI  
SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA**

**( PARERE FAVOREVOLE DEL S.A. DEL 27.07.2021 )**

**(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 03.08.2021)**

**( EMANATO CON D.R. N. 2710 DEL 01.09.2021 )**

INDICE		PAG. 1
ART.1	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG.2
ART.2	DEFINIZIONI	PAG.2
ART.3	SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	PAG.2
ART.4	FINALITÀ DELLE SCUOLE	PAG.3
ART.5	AMMISSIONE ALLE SCUOLE MEDICHE	PAG.3
ART.6	AMMISSIONE ALLE SCUOLE NON MEDICHE	PAG.4
ART.7	ASSEGNAZIONE POSTI CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE	PAG.4
ART.8	ASSEGNAZIONE POSTI CON FINANZIAMENTO REGIONALE	PAG.5
ART.9	POSTI AGGIUNTIVI DA FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI	PAG.5
ART.10	POSTI RISERVATI IN SOVRANNUMERO	PAG.5-6-7
ART.11	INCOMPATIBILITÀ	PAG.7
ART.12	COPERTURA ASSICURATIVA	PAG. 8
ART.13	SORVEGLIANZA SANITARIA	PAG. 8
ART.14	FORMAZIONE SPECIALISTICA: CONTRATTO DI FORMAZIONE, ATTIVITÀ FORMATIVA E ASSISTENZIALE, FREQUENZA E ASSENZE VARIE, PERIODO DI FORMAZIONE ALL'ESTERO	PAG.9-14-15
ART.15	TRATTAMENTO ECONOMICO	PAG.15
ART.16	ISCRIZIONE ALLA SCUOLA	PAG.15
ART.17	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	PAG.15
ART.18	ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO	PAG.16
ART.19	ESAME FINALE	PAG.17
ART.20	TRASFERIMENTI	PAG.18
ART.21	RETE FORMATIVA	PAG.19-20-21
ART.22	ACCREDITAMENTO STRUTTURE RETE FORMATIVA	PAG.22-23-24
ART.23	INDICATORI DI PERFORMANCE	PAG.25
ART.24	CORPO DOCENTI	PAG.25
ART.25	DIRETTORE DELLA SCUOLA	PAG.25
ART.26	CONSIGLIO DELLA SCUOLA	PAG.26-27
ART.27	CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI	PAG.28
ART.28	GARANTE DEGLI STUDENTI	PAG.28
ART.29	ABROGAZIONI	PAG.28
ART.30	NORME FINALI	28-29

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento didattico dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, alle Scuole di Specializzazione mediche di area sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. N. 368/99, e riordinate ai sensi del D.I. n.68/15, e alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria riservate ai soggetti in possesso di titolo diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, attivate ai sensi del D.P.R. n.162/82 e riordinate ai sensi del D.I.n.716/16.

Con decorrenza a.a.2016/17 le Scuole sono autonome e hanno sede presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno con decreto ministeriale.

Le Scuole in aggregazione in virtù di specifici accordi di collaborazione interuniversitaria sono attivate sino ad esaurimento.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONI**

Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. Nell'ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune.

Con l'entrata in vigore del D.I. n.402/17 le Scuole di Specializzazione mediche attivate presso l'Università di Bari sono autonome.

Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/ Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.

Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo.

Le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria non mediche hanno un percorso didattico simile a quelle destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia e sono aggregate nelle stesse Aree e Classi, ciò anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune di cui al comma 6 dell'art.2 del D.I. n.716/16

## **ART. 3**

### **SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

Ai sensi del D.I. n.68/15 e del D.I.n.716/16 le Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferiscono alla Scuola di Medicina e ai relativi Dipartimenti universitari, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferisce al relativo Dipartimento Universitario.

La sede amministrativa della Scuola di Specializzazione è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche ai fini di cui all'art.3, comma 10, del D.M.n.270 del 22.10.04.

Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui al D.I. n.68/15 e D.I. n.716/16.

Tenuto conto dei criteri di accreditamento, le Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate, possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.

La possibilità di attivazione della Scuola nonché l'assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui all'art.3 del D.I. n.68/15, al DLgs n.368/99 e ai requisiti di docenza previsti dall'art.4 del D.I.n.68/15. Fermo restando l'utilizzazione dei criteri qualitativi e

quantitativi sopra riportati e di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 3 del D.l.n.68/15 relativo ai requisiti e standard, le Scuole di Specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, fermo restando che si può procedere all'attivazione di una Scuola per regione o per aggregazioni di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di Scuola.

L'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione o modifica delle Scuole di Specializzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico, sentito il Dipartimento di riferimento.

#### **ART. 4**

##### **FINALITÀ DELLE SCUOLE**

Le scuole hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area sanitaria e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

La durata del corso degli studi per ogni singola scuola di specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola ai sensi del D.l. 4 febbraio 2015, n.68 (scuole mediche) e D.l. n.716 del 16.09.16 (scuole non mediche dell'area sanitaria).

Gli ordinamenti didattici delle singole scuole mediche disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.l. 13/06/17, n. 402 conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/99.

Ai sensi dell'art.3 del D.l.n.716/16 con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola non medica nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede ed alla rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola.

#### **ART. 5**

##### **AMMISSIONE ALLE SCUOLE MEDICHE**

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato dal proprio ordinamento didattico.

Ai sensi del decreto 10 agosto 2017, n.130, alle scuole mediche si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti così come determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonché le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità.

Il bando disciplina, altresì, le modalità relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilità di concorrere all'accesso fino ad un massimo di 3 tipologie di scuola di specializzazione da indicare in ordine di preferenza.

I candidati possono scegliere fino ad un massimo di tre tipologie di scuola nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse.

La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

## **ART. 6**

### **AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO AI NON MEDICI**

Ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n. 162/82 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria con accesso un titolo diverso dalla laurea in medicina e chirurgia è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del predetto D.P.R. n.162/82.

Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo Statuto dell'Università e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili autorizzati dal Consiglio della Scuola sulla base della ricettività della rete formativa, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma è determinata con D.M. del 13 settembre 1982.

Le Università nel caso di convenzioni con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la scuola di specializzazione, fermo restando i requisiti e le modalità per l'ammissione.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle Scuole di Specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso anche in lingua inglese.

Per tutto quanto non stabilito dal D.P.R. n.162/82 valgono per analogia le norme definite per i medici.

## **ART. 7**

### **ASSEGNAZIONE POSTI CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE**

Il numero di medici da ammettere con stipula di un contratto annuale di formazione specialistica, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 368/99, è determinato sulla base della programmazione nazionale così come valutata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole come stabilito dal relativo decreto del M.I.U.R..

## ART. 8

### ASSEGNAZIONE POSTI CON FINANZIAMENTO REGIONALE

Fermo restando i posti ministeriali di cui al precedente art.6 sono assegnati un numero di contratti con risorse finanziate dalle Regioni, in ordine di graduatoria e successivamente ai contratti finanziati dallo Stato.

Gli specializzandi titolari di tali contratti godono degli stessi diritti e doveri degli specializzandi titolari di contratti statali e possono partecipare alla totalità delle attività formative in tutte le strutture della Rete Formativa. Previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, possono inoltre richiedere di seguire un periodo di formazione extra-rete formativa, come disciplinato dall'art.17.

## ART. 9

### POSTI AGGIUNTIVI DA FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI

Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria nazionale e nel rispetto dell'ordine di cui all'art.5. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

## ART. 10

### POSTI RISERVATI IN SOVRANNUMERO

1. Tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate e nei limiti della capacità ricettiva delle singole scuole, è prevista l'assegnazione di posti riservati e in sovrannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente alle seguenti categorie:

**a) Medici Militari, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.** Possono concorrere per la riserva dei posti disponibili i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità Militare, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per un contingente non superiore al 5% per le esigenze della Sanità Militare, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.

**b) Personale medico di ruolo del SSN.** Fermo restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n.5311/2005, la specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Alle categorie in questione sono assegnati i posti specifici in sovrannumero nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Tutto il personale appartenente alle categorie di cui al comma 1 deve necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza. A tal fine, gli interessati, nell'ambito della procedura di iscrizione di cui all'articolo 5, devono presentare un atto formale dell'Ente di appartenenza nel quale vengono esplicitate le attività di servizio svolte dal dipendente e da cui risulti il consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato,

durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso le strutture della scuola di specializzazione. Non è consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico, a tempo pieno, e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. In assenza di tale atto formale della struttura sanitaria di appartenenza del candidato, l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. La partecipazione su posti riservati e in soprannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari, quali tra gli altri, i medici dipendenti di ruolo del S.S.N., risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla renumerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione. Con nota del 15 luglio 2020, prot. n. 2564, il Ministero della Salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 431, precisando in particolare che <<[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'Ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della Scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status>>;

**3.** In conformità al parere n.5311/2005 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici:

- **medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;**
- **medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL;**
- **medici dell'Emergenza territoriale**, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
- **medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008.**

**4. Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D.lgs n.368/99 e medici extracomunitari di cui all'art.1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4**, in attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell'art.35, del D.Lgs n.368/99, è stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è stabilita una riserva in soprannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressamente richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità del bando di concorso. I cittadini medici comunitari e irifugiati politici medici accedono alle Scuole di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini

italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della libera professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata direttamente al Miur, entro i termini e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso, a parità di condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Miur, entro i termini e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dal bando di concorso.

**5.** Eventuali medici cittadini extracomunitari (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, o in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non possiedano i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n.4, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

**6.** Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

**7.** Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:

- a) difetto dei requisiti prescritti;
- b) dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.

**8.** Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna Università.

**9.** I candidati stranieri in possesso di titolo di studio straniero devono, altresì, attestare il possesso di una certificazione di conoscenza di lingua italiana corrispondente al livello C1 del quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue ( QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ: Società Dante Alighieri, Università per stranieri di Perugia, di Siena e Roma tre .

## **ART.11**

### **INCOMPATIBILITÀ**

**1.** L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione d altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45, nonché con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolge presso le Regioni.

**2.** Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 368/1999.

**3.** I medici per i quali sussista un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto non rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti, come disposto dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. 368/1999.

Tale disposizione non si applica agli specializzandi che partecipino a procedure concorsuali secondo quanto previsto all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 547 e 548 e ss.mm.ii.

Le modalità di assunzione e svolgimento dell'attività formativa in caso di assunzione secondo tale previsione legislativa sono disciplinati da apposito accordo fra Università e Regione.

4. Al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), e salvo quanto previsto dall'art.19 sexies del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176 ( svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi.

5. Ai sensi dell'art.7 del D.M. 8 febbraio 2013, n.45, lo specializzando che risulta vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione può beneficiare della frequenza congiunta solo all'ultimo anno della scuola di specializzazione previa autorizzazione del Consiglio della Scuola. Nel corso della predetta frequenza lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

6. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

## **ART. 12**

### **COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, per tutte le attività formative, comprese quelle che, su autorizzazione dell'Università degli studi di Bari, sono svolte in altre strutture in Italia ed in tutto il mondo, con esclusione di U.S.A. e Canada. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".

2. Ai medici in formazione specialistica è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi con l'attività formativa e didattica specifica.

3. Gli obblighi assicurativi INAIL dell'Azienda Ospedaliera verso i medici in formazione sono limitati all'attività che gli specializzandi svolgono all'interno di queste strutture aziendali fermo restando che ogni incombenza correlata ad un infortunio occorso allo specializzando sono di competenza dell'Ospedale dove il medico in formazione svolge l'attività formativa.

## **ART.13**

### **SORVEGLIANZA SANITARIA**

1. Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti i rischi occupazionali previsti per legge con oneri a carico dell'Azienda sanitaria presso cui si svolgono i tirocini professionalizzanti. Gli specializzandi delle Scuole di Specializzazione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti.

2. Gli ammessi alle Scuole di Specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti saranno sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

3. Tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria per coloro che sono esposti a rischi professionali e come tali sono obbligatori ai sensi delle norme vigenti.

4. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività formative determinano la decadenza dalla scuola specializzazione.

5. Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente.

## ART. 14

### FORMAZIONE SPECIALISTICA

CONTRATTO DI FORMAZIONE	ATTIVITÀ FORMATIVA E ASSISTENZIALE	FREQUENZA E ASSENZE VARIE	PERIODI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

#### CONTRATTO DI FORMAZIONE

All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D.Lgs n.368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato, per uguali periodi successivi e per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.

Il rapporto instaurato, ai sensi del comma 1 dell'art. 37, cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 e art. 40 del D.Lgs n. 368/99.

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- 1) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- 2) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- 3) le prolungate assenze ingiustificate;
- 4) Il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo di formazione.

#### ATTIVITÀ FORMATIVA E ASSISTENZIALE

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola di specializzazione e designati dal Consiglio della Scuola di Medicina, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale-assistenziale e di documentata capacità didattico-formativa.

A parità di requisiti è preferito, ove presente, il docente universitario e tra questi, a parità di requisiti, si attua il principio della turnazione. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore proposto dal Consiglio della Scuola non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni. Il tutor è individuato tra i docenti del settore scientifico disciplinare caratterizzante della scuola di specializzazione in servizio presso l'Università degli Studi di Bari, ovvero tra i dirigenti medici in servizio presso le strutture della rete formativa della scuola; in ogni caso il tutor è individuato all'interno del personale medico afferente alla struttura assistenziale a cui è affidato il medico in formazione.

Per il personale di ruolo del Servizio Sanitario Regionale è obbligatoria l'acquisizione del nulla osta della direzione generale dell'azienda di afferenza.

L'attività tutoriale costituisce specifico titolo da considerare per il conferimento di incarichi di direzione di struttura.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato all'inizio di ogni anno accademico, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

La partecipazione alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale, con la qualifica di "medico in formazione specialistica" chiaramente espressa.

Quanto sopra anche ai fini dell'acquisizione del "consenso informato", sottolineandosi che trattasi di compartecipazione vincolata alle direttive dei tutori.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale medico di ruolo.

In nessun caso il medico in formazione specialistica potrà essere adibito ad altre attività al di fuori da quelle stabilite dal programma formativo.

Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

I corsi di studio delle Scuole di Specializzazione mediche sono corsi ufficiali universitari. La formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole, si svolge a tempo pieno con la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi compresa l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

Gli specializzandi partecipano alle attività di assistenza ai fini del tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

L'ammissione e la frequenza alle scuole, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

## **FREQUENZA E ASSENZE VARIE**

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 368/99, per tutta la durata della formazione a tempo pieno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo, anche non mediche, al di fuori della specialità, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, laddove il tempo pieno, per definizione, è pari a 38 ore settimanali (4 delle quali sono dedicate all'attività didattica frontale) inclusa anche la partecipazione a guardie mediche divisionali e interdivisionali, che comunque dovranno essere svolte sotto il diretto controllo e in presenza di un dirigente medico della U.O. di afferenza del medico in formazione.

Dovrà essere assicurata la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti, previa definizione di opportuna convenzione con l'azienda sanitaria.

La rilevazione dell'orario dovrà avvenire in modo automatico sotto la responsabilità dei tutori che dovranno tempestivamente segnalare eventuali assenze al Direttore dell'unità operativa presso la quale viene svolta l'attività pratica ed al Direttore del Consiglio della Scuola per i conseguenti rispettivi adempimenti.

Analoga comunicazione dovrà avvenire per quanto riguarda gli esiti della predetta rilevazione automatica anche al medico in formazione.

Per i medici in formazione, ai sensi della direttiva 2000/34/CE, l'orario di lavoro settimanale (comprese eventuali ore straordinarie) non può, in media, superare un limite massimo di 48 ore a settimana.

La direttiva 2000/34/CE prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni. Eventuali ore eccedenti preventivamente autorizzate per motivate esigenze di formazione, possono essere recuperate con riposi compensativi debitamente autorizzati dal Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'impegno orario viene distribuito in cinque o sei giorni lavorativi settimanali, in relazione alla tipologia e alle specifiche esigenze delle Unità Operative. Il medico in formazione è tenuto in ogni caso ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di lavoro consecutive.

L'impegno orario dei medici in formazione specialistica comprensivo dell'attività di tirocinio pratico è soggetto a rilevazione, con le stesse modalità previste per il personale medico strutturato, con oneri di rilevazione a carico di questa Università.

Qualora il medico non abbia ottemperato allo svolgimento del numero delle ore previste è invitato a completare l'impegno orario, attraverso idonee attività di recupero da concordare d'intesa con il tutor e con la direzione della U.O. di afferenza, entro tre mesi.

Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può, ai sensi dell'art.19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n.448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, andrà recuperata al termine della durata annuale del contratto.

Il periodo di sospensione sarà comunicato a cura dell'U.O. Scuole di Specializzazione, all'azienda Sanitaria ove presta servizio, al Direttore della Scuola di Specializzazione e all' U.O. Gestione Contabile Carriere Studenti, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Restano le ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Pubblicato nella G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.).

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza, il Direttore dell'Unità Operativa in cui si trova la specializzanda in quel momento le assegna compiti che non la espongano a particolari rischi, coerenti con il suo piano formativo al fine di non pregiudicarne la formazione e assicurarne al contempo la sicurezza secondo quanto previsto dal Medico Competente.

La specializzanda, ai sensi della predetta normativa, può chiedere di:

- usufruire del congedo obbligatorio di 5 mesi totalmente dopo il parto,
- differire il periodo di astensione obbligatoria all'ottavo mese (da un mese prima del parto fino a quattro mesi dopo il parto).

Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>Il periodo di congedo parentale è pari a complessivi 10 mesi ed è articolato nel seguente modo:

- alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- qualora vi sia un solo genitore (affido esclusivo, decesso, etc.) per un periodo

<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>continuativo o

frazionato non superiore a 10 mesi; <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

- il limite del padre è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all'astensione per un

<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>periodo

congedo non inferiore a 3 mesi; in questo caso il periodo complessivo fra entrambi i genitori di

parentale è elevato a 11 mesi. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

La madre può usufruire del congedo parentale solo al termine del periodo di Congedo di Maternità Obbligatorio, mentre il padre può usufruirne da subito dopo la nascita del figlio.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai 30 giorni disponibili per l'anno successivo, salvo se questi non siano stati fruibili per motivate esigenze di formazione. A tal fine lo specializzando produce idonea richiesta al Direttore della Scuola di Specializzazione, che, dopo averla autorizzata, ne invia copia alla competente U.O. Scuole di specializzazione.

Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e da diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto, ossia quota fissa più quota variabile.

Inoltre la formazione deve essere svolta per lo stesso tempo in cui non è stata effettuata, fermo restando che gli esami devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

L'azienda sanitaria ove lo specializzando presta servizio riserva previo accordi con l'Università le medesime eventuali agevolazioni e/o convenzione per erogazione di servizi aggiuntivi, al pari dei propri dipendenti (ad es. asilo nido, parcheggio..).

Ai medici in formazione specialistica è consentito, l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, ed alle altre strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale ospedaliero. Qualora l'azienda preveda, in assenza di mensa aziendale, servizi e

rimborsi sostitutivi, questi devono essere assicurati anche al personale medico in formazione specialistica.

L'Azienda sanitaria ove si svolge la formazione, provvede altresì alla fornitura e al lavaggio dei camici e delle divise di sala operatoria.

L'azienda sanitaria competente deve provvedere a dotare gli specializzandi degli opportuni strumenti di identificazione (cartellino con foto-tesserino di riconoscimento).

## **PERIODO DI FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA E ALL'ESTERO –PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

Ai sensi del D.l. n.68/15 e D.l. n.402/16 la rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni vicine, in base a specifici accordi o protocolli d'intesa promossi dalle Università interessate.

Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Il Consiglio della Scuola, nel caso di periodi di formazione da svolgersi in Italia presso strutture non inserite nella rete formativa della Scuola, se ritiene necessario ampliare la propria rete formativa per il completo svolgimento della formazione degli specializzandi, potrà proporre la stipula di una convenzione con la struttura sanitaria ospitante secondo un format standard già deliberato dagli Organi competenti. Le Convenzioni fuori rete formativa potranno essere autorizzate dal Consiglio della Scuola di specializzazione solo ed esclusivamente per acquisire e/o approfondire quelle conoscenze teoriche/pratiche non presenti nella rete formativa della Scuola.

L'iter da seguire per formalizzare l'atto convenzionale è il seguente:

- 1) delibera del Consiglio della Scuola con cui si autorizza lo specializzando a svolgere un periodo extra rete formativa in strutture collegate o complementari e con approvazione di un progetto formativo individuale che sarà allegato alla convenzione
- 2) parere favorevole della struttura accettante con nominativo, dati anagrafici e relativi dati fiscali del Responsabile legale della struttura sanitaria ospitante

La predetta documentazione sarà inoltrata all'U.O. della didattica e servizi agli studenti del Dipartimento di riferimento della Scuola di Specializzazione che provvederà alla compilazione dell'atto convenzionale secondo lo schema standard di questo Ateneo per il successivo inoltro alla U.O. Scuole di Specializzazione per l'acquisizione della firma del Rettore e del Responsabile legale della struttura sanitaria ospitante.

Successivamente una copia dell'atto convenzionale debitamente sottoscritto sarà inviato al Direttore della Scuola di Specializzazione, al medico in formazione e altra copia sarà conservata nella carriera dello specializzando.

Al termine del periodo di formazione extra rete formativa il medico in formazione dovrà produrre al Consiglio della Scuola una attestazione debitamente sottoscritta dal Responsabile della struttura ospitante in cui saranno certificate le attività professionalizzanti seguite dallo specializzando. Tale attestazione una volta validata dal Consiglio della Scuola sarà trasmessa all'U.O. Scuole di Specializzazione per l'inserimento nel fascicolo personale dello specializzando. Analogamente al termine del periodo di formazione lo specializzando dovrà produrre all'U.O. Rilevazione presenze idonea certificazione comprovante la presenza giornaliera presso la struttura ospitante e le ore effettivamente svolte.

In ogni caso lo specializzando potrà permanere presso la struttura fuori rete formativa in Italia o all'estero per una durata massima di 18 mesi. Durante l'attività di formazione dello specializzando all'estero potrà essere corrisposta dall'istituzione estera ospitante una borsa di studio utile ad integrare l'attività di formazione o di ricerca e potranno essere rimborsate eventuali spese di vitto e alloggio.

Nel caso di periodo di formazione presso strutture sanitarie pubbliche o private in Italia eventuali spese di vitto e alloggio potranno essere rimborsate dalla struttura ospitante o dal Consiglio della Scuola.

I periodi formativi da svolgersi presso strutture estere son da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti. Sia per le strutture extra rete formative italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.

I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni sia all'interno del territorio italiano che all'estero se autorizzati dal Consiglio della Scuola in quanto considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.

Compatibilmente con le proposte di bilancio, ogni anno l'Ateneo istituisce il fondo di funzionamento per gli specializzandi regolamentato dal D.R. n.2344 del 23.07.18.

L'accesso al fondo di funzionamento è garantito a tutti gli specializzandi sotto forma di bando aperto alle idee progettuali, alle proposte di innovazione scientifica e didattica e all'incentivazione della formazione in itinere dello specializzando.

Per tale ragione, è nominata una commissione, formata da n.2 componenti nominati dalla Consulta degli Specializzandi e n.3 componenti nominati da Rettore, con apposito supporto amministrativo nominato dal Direttore Generale, al fine di valutare le proposte progettuali e assegnare i contributi ritenuti congrui rispetto alla richiesta.

Il limite massimo finanziabile, per ciascuno specializzando, all'interno del medesimo anno accademico, è di euro 5.000 annui. Progetti presentati da due o più specializzandi sono anch'essi posti con importo massimo richiedibile di euro 5.000 annui. Ogni proposta progettuale deve prevedere, in analogia a quanto previsto per simili richieste all'interno di questo Ateneo:

- autorizzazione da parte di un docente afferente al consiglio di scuola di specializzazione;
- dichiarazione di responsabilità da parte dello specializzando;
- presentazione del progetto o della proposta inoltrata, incluse date e luogo di svolgimento della stessa, nonché eventuale accettazione definitiva della sede/Ente ospitante;
- business plan dettagliato delle spese da sostenere per il progetto indicato, o per la partecipazione a eventi indicata

Le proposte progettuali possono essere inoltrate nel corso di due finestre temporali, rispettivamente aperte dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno e vengono valutate dalla commissione non più tardi dei mesi di giugno, per la prima finestra, e di dicembre, per la seconda finestra.

In prima applicazione, la prima finestra di presentazione è immediatamente successiva alla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento.

Le proposte ammesse a valutazione devono, necessariamente, rientrare nei seguenti ambiti:

- partecipazione a progetti di ricerca e/o periodi di formazione, con eventuale quota di cofinanziamento;
- partecipazione a workshop, congressi, seminari organizzati da società scientifiche nazionali e internazionali con presentazione di lavori da parte dello specializzando e/o con eventuale quota di cofinanziamento;
- organizzazione di eventi sul territorio volti all'accrescimento delle conoscenze, nel rispetto della normativa vigente;
- organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione sul territorio volti all'accrescimento delle conoscenze, nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di garantire le proposte qualitativamente più significative, la presentazione della proposta non costituisce alcun obbligo, né diritto ad eventuale quota finanziamento, rientrando tra i compiti propri

della commissione la valutazione delle progettualità e l'eventuale determinazione del corrispettivo economico a parziale/totale ristoro delle piano di spese proposto.

Per qualsivoglia progettualità finanziata, che non veda portato a compimento il proprio scopo, lo specializzando responsabile della proposta ha l'obbligo di restituire ogni somma ricevuta da questa Università entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di un avviso da parte della competente struttura, pena la riscossione forzata secondo la normativa di riferimento.

Ogni specializzando è tenuto a rendicontazione delle spese effettive entro e non oltre un semestre accademico rispetto allo svolgimento dell'attività finanziata ed, eventualmente, tenuto alla restituzione delle somme in avanzo rispetto a quanto preventivato.

## **ART. 15**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

- 1.** Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
- 2.** Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
- 3.** Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
- 4.** Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.
- 5.** Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 6.** Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente da un periodo di tempo complessivo massimo di un anno.

## **ART. 16**

### **ISCRIZIONE ALLA SCUOLA**

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, è operativa nella prima decade dell'ultimo mese di formazione specialistica la modalità on line secondo le indicazioni fornite dall'U.O. Scuole di Specializzazione di questa Università. Tale istanza con allegata copia del versamento dovuto oltre all'attestazione del versamento relativo alle tasse dell'anno precedente, sarà considerata iscrizione con riserva sino all'effettivo superamento dell'esame di profitto.

## **ART.17**

### **CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi indicati nel Regolamento sulla contribuzione studentesca delle Scuole di Specializzazione e determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Sono previste agevolazioni per le specializzande-madri nel primo anno di nascita del figlio, per gli specializzandi che appartengano allo stesso nucleo familiare di altra persona iscritta a un corso universitario presso il nostro Ateneo. Gli specializzandi possono richiedere la misura del "grant Uniba" qualora in possesso dei requisiti richiesti.

Gli specializzandi che non siano in regola con il pagamento della contribuzione dovuta non possono essere ammessi a sostenere gli esami di profitto e di diploma nè possono ottenere alcuna certificazione relativa la propria carriera scolastica.

Fermo restando il fondo per spese di funzionamento a disposizione di ciascuna scuola di specializzazione a ciascun iscritto alle Scuole di Specializzazione è assicurato, altresì, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio e in ragione di una percentuale almeno pari al 30% della quota della contribuzione degli specializzandi al fine dello svolgimento delle attività di specializzazione (partecipazione a progetti di ricerca e/o periodi di formazione, partecipazione a workshop, congressi, seminari organizzati da società scientifiche nazionali e internazionali, organizzazione di eventi sul territorio, organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione etc.).

L'accesso al fondo di funzionamento è disciplinato dal Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del fondo di funzionamento per gli specializzandi di cui all'art. 20 del presente Regolamento e approvato con D.R. n. 2344 del 23.07.2018.

## **ART. 18**

### **ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO**

Le prove di esame potranno consistere in esami orali o scritti la cui votazione viene espressa in cinquantésimi o nel superamento di altre prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui) in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole.

Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione del corso di insegnamento e terminare con un giudizio di idoneità registrato sul libretto personale di formazione dello specializzando e devono precedere l'esame di profitto di passaggio all'anno successivo il cui appello deve aver inizio e termine nell'ultimo mese solare della formazione specialistica.

Il Consiglio della Scuola accerta che ogni specializzando abbia completato il percorso formativo previsto dall'Ordinamento didattico della scuola e delibera l'ammissione all'esame di passaggio.

Il voto minimo per superamento dell'esame di profitto è di 30/50.

La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

La Commissione giudicatrice dell'esame di profitto è composta da tutti i professori che hanno tenuto il corso ufficiale della materia e comunque in numero non inferiore a cinque.

Il Presidente della Commissione sarà sempre il Presidente della Scuola, in sua assenza il professore di ruolo più anziano.

Il verbale di esame è firmato dai membri della Commissione giudicatrice presenti all'esame.

Il Presidente della Commissione è responsabile del relativo verbale ed ha l'obbligo di curare la consegna dello stesso, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla segreteria delle Scuole di Specializzazione alla fine di ogni appello.

Nel caso i cui lo specializzando si trova all'estero per un periodo di formazione autorizzato dal Consiglio della Scuola e trovasi impossibilitato a rientrare in Italia, per giusta causa, questi, potrà sostenere l'esame di profitto, alla presenza del tutor responsabile designato presso la struttura ospitante, in videoconferenza o altra modalità telematica determinata dal Consiglio della scuola.

Qualora l'Università degli Studi di Bari abbia sottoscritto Accordi di collaborazione interuniversitaria aventi l'Ateneo di Bari come sede amministrativa della Scuola di specializzazione, l'esame di profitto è svolto presso l'Ateneo di Bari, su cui incombe ogni attività organizzativa della Scuola.

## **ART. 19**

### **ESAME FINALE**

Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale che consiste nella discussione, eventualmente ~~anche~~ in lingua inglese, della tesi di specializzazione e tiene conto degli esami di profitto annuali, dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutor per la parte professionalizzante.

Ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la Scuola predispone prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole volte a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli Ordinamenti Didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.

L'appello dell'esame finale del diploma di specializzazione deve aver inizio l'ultimo giorno di scadenza del contratto di formazione e comunque terminare entro e non oltre 10 giorni dopo l'ultimo mese di formazione del contratto.

Durante il periodo tra la data di scadenza del contratto e la data di discussione della tesi è fatto divieto svogere qualsiasi tipo di attività professionalizzante e frequentare le strutture della rete formativa.

In nessun caso la data dell'esame finale può essere fissata prima della data di scadenza del contratto di formazione.

Il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce un appello riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo aver recuperato un periodo di sospensione. In quest'ultimo caso si applicano le stesse modalità di esame e valutazione applicate agli specializzandi della medesima coorte.

Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n.270/04, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Lo specializzando in formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione deve acquisire 180 CFU per le scuole articolate in tre anni, 240 CF complessivi per le scuole articolate in 4 anni di corso, o 300 CFU per i percorsi formativi delle scuole articolate in 5 anni di corso.

Il Consiglio della scuola non oltre la fine dell'anno di formazione precedente all'ultimo anno di corso, sentita la proposta del tutor, assegna allo specializzando l'argomento della tesi con l'indicazione del nominativo del relatore ed eventuale correlatore.

Il relatore della tesi deve far parte della Commissione finale di diploma mentre il correlatore scelto anche tra i docenti di altro Ateneo ed esperti esterni anche stranieri presenza all'esame finale relativamente allo specializzando che ha seguito senza diritto di voto e non fa parte della Commissione finale di diploma.

La Commissione giudicatrice della prova finale abilitata al conferimento del titolo di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola, ed è composta da 7 membri scelti tra professori di prima fascia, seconda fascia, aggregati, ricercatori, professori a contratto della scuola, con prevalenza di docenti universitari, e da almeno 2 componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore della Scuola o in sua assenza dal Professore più anziano nel ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola o in assenza di settore affine.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in settantesimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo del voto con lode.

Il voto minimo per il superamento della prova è 42.

## **ART. 20**

### **TRASFERIMENTI**

#### **PER ALTRA SEDE**

Lo specializzando, per ottenere il trasferimento ad altra Università deve presentare nel periodo indicato dall'U.O. Scuole di specializzazione la seguente documentazione:

- domanda redatta su carta legale indirizzata al Rettore, con l'indicazione, oltre all'oggetto della richiesta, delle generalità e dell'indirizzo dello specializzando, corso di specializzazione, anno di corso e numero di matricola.
- libretto-diario di formazione.
- ricevuta di versamento dell'importo indicato nella predetta istanza di trasferimento da effettuarsi su moduli in distribuzione presso il U.O. Scuole di Specializzazione.
- nulla osta del Rettore dell'Ateneo di destinazione.

Lo specializzando può trasferirsi ad altra Università solo dopo aver superato gli esami relativi all'anno di corso di riferimento, e in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando.

La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile. In ogni caso la concessione del nulla osta per i trasferimenti richiesti rientra nella facoltà del Consiglio della Scuola che ne valuta l'opportunità. Non è ammesso il trasferimento in corso d'anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.

Nel caso in cui il contratto è finanziato dalla Regione o da Ente pubblico/privato tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali, sarà vincolante anche il parere del finanziatore.

I dipendenti del SSN e delle categorie in sovrannumero potranno trasferirsi presso altra sede universitaria se in possesso anche del nulla osta della struttura di appartenenza.

#### **DA ALTRA SEDE**

Lo specializzando proveniente da altra sede, può trasferirsi presso la nostra Università solo se vi siano posti disponibili nella Scuola di Specializzazione ove intende trasferirsi, nel rispetto del potenziale formativo della stessa.

Il richiedente deve fare istanza di trasferimento presso l'Università a cui è iscritto.

Quest'ultima farà pervenire il nulla osta e il foglio di congedo all'Università di Bari entro e non oltre l'ultimo mese di formazione previsto dal contratto in scadenza.

Ricevuta notifica dell'avvenuto trasferimento, lo specializzando deve prendere contatto con l'U.O. Scuole di Specializzazione per regolarizzare la sua posizione amministrativa. Non è ammesso il trasferimento in corso d'anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.

Gli specializzandi provenienti da altre Università sono tenuti ad effettuare l'iscrizione con i relativi pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università di Bari.

Nel caso in cui il contratto è finanziato dalla Regione o da Ente pubblico/ privato ove ha sede l'Ateneo di provenienza, tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali, sarà vincolante anche il parere del finanziatore.

I dipendenti del SSN e delle categorie in sovrannumero potranno trasferirsi presso altra sede universitaria se in possesso anche del nulla osta della struttura di appartenenza .

## ART. 21

### RETE FORMATIVA (D.I. N.68/15-D.I.N.716/16-D.I.N.402/17)

Con il D.I. n.68/15 e D.I. n.716/16 sono individuate rispettivamente le Scuole di Specializzazione mediche e quelle di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui agli allegati ai suddetti decreti.

I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria in conformità con le disposizioni del predetto decreto da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l'avvio dell'a.a. 2014/2015, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca nell'apposita banca dati.

Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici.

Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune di cui al suddetto decreto.

Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in 3 anni; 240 CFU complessivi per le scuole articolate in 4 anni di corso; 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in 5 anni di corso. Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo.

Le attività sono, a loro volta, suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientificodisciplinari.

Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:

- a)** attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b)** attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso;
- c)** attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d)** attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU;
- e)** altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 4 del presente articolo è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari. Le attività di base di cui al comma 4 a) comprendono uno o più ambiti, e i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe.

I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

Le attività caratterizzanti di cui al comma 4 sono articolate in almeno un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe che, nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe.

Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per le tipologie di scuole articolate in 3 o 4 anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all'allegato e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

Nell'area medica e nell'area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella Classe della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina interna e di Chirurgia generale.

Nell'area dei servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per classe; alcune tipologie dell'area dei servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di area medica o chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione.

Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in 3 o 4 anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso.

I CFU delle attività della Classe della farmaceutica hanno una distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica tabella. Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del Corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

Le attività affini, integrative e interdisciplinari di cui al comma 4 c) comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

Le attività finalizzate alla prova finale di cui al comma 4 d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.

I CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

Le altre attività di cui al comma 4 e) comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali.

Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.

Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del d.Lgs n. 368/99 e D.l.n. 68/15 e D.l.n.716/16 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornata ogni anno.

La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica" di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.

La necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard.

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario.

L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta.

La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni vincitrici, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate.

Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale.

L'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.

L'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di cui al successivo art. 5, comma sei.

Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio. I ruoli di docenti e di tutor possono essere sovrapponibili.

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazioni specialistiche sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni).

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del d.lgs n. 368/1999 e del D.l.n.68715 (Scuole mediche) e D.l. n.716/16 (Scuole non mediche dell'area sanitaria) lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo

all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all'art. 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica. Per i fini di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia. La possibilità di attivazione della Scuola nonché l'assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui al presente articolo, al decreto di cui al comma 3 ed ai requisiti di docenza previsti dall'art. 4. Ferma restando l'utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra riportati e di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 3 relativo a requisiti e standard, le Scuole di Specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, fermo restando che si può procedere all'attivazione di una Scuola per regione o per aggregazioni di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di Scuola. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Il Direttore della Scuola, all'inizio delle attività annuali comunica alla Direzione sanitaria delle Aziende sanitarie che fanno parte della rete formativa della Scuola e alla competente U.O. Scuole di specializzazione dell'area medico sanitaria, i nominativi dei medici in formazione, indicando per ciascuno le strutture da frequentare, la durata del periodo di frequenza, i tipi di attività professionali in cui dovranno essere impegnati ed il loro livello di autonomia nella esecuzione di tali attività.

## **ART. 22**

### **ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA RETE FORMATIVA**

L'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 368/99 e ss.mm.ii., ha il compito di ridefinire, in attuazione del D.I. n. 68/2015, gli standard minimi delle strutture delle Scuole di Specializzazione ai fini dell'accREDITAMENTO delle stesse. Ciò che deve essere accREDITATO con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MIUR sono le strutture della Scuola di specializzazione ai fini della formazione specialistica: oggetto, pertanto, dell'accREDITAMENTO non è la scuola di specializzazione di per sè, ma la struttura o le strutture che la compongono. Per strutture si intendono le strutture fisiche (Dipartimenti, Unità operative, Servizi, Sezioni, Centri, Laboratori, Poliambulatori, etc.) inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica. L'Osservatorio nazionale in sede di proposta per l'accREDITAMENTO delle singole strutture su cui insistono le Scuole di Specializzazione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99, individua per ogni Scuola di specializzazione un numero appropriamente limitato di strutture che compongono la rete formativa, nel rispetto degli standard di cui al D.I. n. 402/17, al fine di garantire la qualità assistenziale e formativa della rete stessa. In particolare oggetto dell'accREDITAMENTO sono prima di tutto le strutture di sede della scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione specialistica nell'area medica, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa scuola di specializzazione possono esserci più strutture accREDITATE come strutture di sede, di cui una sola diventerà sede effettiva della scuola. In secondo luogo oggetto dell'accREDITAMENTO sono anche le eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)

convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere strutture sia a direzione universitaria che extra universitaria sia nella stessa Azienda Ospedaliera che non. Nell'ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture, la Scuola stipulerà convenzioni con strutture di supporto (dette strutture complementari) di specialità diversa da quella della struttura di sede che, al contrario delle strutture collegate, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il SSN. Le strutture di sede sono individuate nelle U.O. a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari. Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi. Le strutture collegate sono indicate nel "Protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la formazione specialistica ex art.6, comma II, d.lgs. 502/92 e s.m.i." L'Università stipulerà con i soggetti indicati nel Protocollo d'intesa Regione-Università appositi accordi per disciplinare i rapporti in attuazione del suddetto protocollo, sulla base di quanto indicato dai Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate. In particolare in tali accordi verranno identificate all'interno di ciascuna struttura le UU.OO. ed i servizi di cui avvalersi ai fini formativi e verranno definite le attività da svolgersi negli stessi, nel rispetto degli standard previsti per legge e degli ordinamenti didattici definiti dai singoli Consigli di Scuola e delle deliberazioni assunte dagli stessi. La rete formativa delle singole scuole deve nel suo complesso soddisfare gli standard generali e specifici, relativi a capacità strutturale, tecnologica, organizzativa ed assistenziale di cui al D.I. n.402/16. Le strutture facenti parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione mediche sono accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. Il volume complessivo di attività della rete formativa deve corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione e a tipologia e volume delle attività assistenziali che devono essere svolte in considerazione delle attività professionalizzanti dei diversi ordinamenti didattici. La collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alla sede della Scuola e debbono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione. Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici i Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono annualmente, per ogni medico in formazione:

- 1) l'afferenza alle strutture della rete formativa
- 2) il calendario della eventuale turnazione interannuale tra le diverse strutture

L'organizzazione delle attività di tirocinio prevede la turnazione dei medici in formazione tra le strutture della rete formativa, ai fini dell'acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche in diversi campi. L'assegnazione dei medici in formazione alle strutture sanitarie prevede che ogni medico afferisca a una unica U.O., fatta salva la possibilità di turnazione annuale o interannuale; non è consentito pertanto che un medico in formazione specialistica espliciti la propria attività assistenziale in più Unità Operative simultaneamente.

La distribuzione dei medici in formazione tra le strutture della rete formativa prevede in ogni caso:

- 1) l'assegnazione dei medici a tutte le strutture di sede, in proporzione al volume di prestazioni sanitario/anno erogate nell'ultimo triennio;
- 2) per le Scuole di Specializzazione dell'area medica ~~e chirurgica~~, un rapporto medici in formazione specialistica/posti letto della struttura non superiore a 1/4;
- 3) per le Scuole di Specializzazione dell'area chirurgica, un rapporto medici in formazione specialistica/ore di sala operatoria settimanali della struttura non superiore a 1/5;

Inoltre, al fine di perfezionare la formazione, la scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18

mesi. In tal caso devono essere approvati apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

L'accreditamento è il procedimento attraverso il quale il Ministero della salute di concerto con il Miur, a seguito di accertamento preventivo degli standard quantitativi e qualitativi definiti dal D.I. n.402/17, riconosce alle strutture da inserire nella rete formativa di una scuola di specializzazione la capacità di pianificare, organizzare ed erogare attività di formazione specialistica la possibilità di completare e supportare tali attività.

L'accreditamento è disposto con decreto del Ministero della salute di concerto con il Miur, su proposta dell'Osservatorio nazionale.

Le strutture accreditate per una tipologia formativa specialistica, quindi, già in possesso degli standard relativi, possono estendere, su richiesta dell'Università, il proprio spazio di operatività in altre tipologie formative, purché dimostrino all'Osservatorio nazionale il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla specialità.

In attuazione del suddetto decreto tutte le Scuole di Specializzazione, ivi comprese quelle già istituite e già attivate, dovranno presentare una nuova richiesta di accreditamento, secondo le modalità e i termini fissati dall'Osservatorio nazionale, in modo che lo stesso possa verificare il possesso dei livelli minimi di idoneità. L'Osservatorio nazionale potrà concedere sino a un massimo di due anni per l'eventuale adeguamento ai livelli minimi, ivi inclusi gli indicatori di performance, previa presentazione di un piano di adeguamento da parte delle singole Scuole.

Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio.

Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento da parte dell'Osservatorio nazionale.

#### **GLI STANDARD MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO**

Per essere accreditate, le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard minimi generali e standard minimi specifici che sono rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Gli standard generali e specifici sono uniformati ai seguenti criteri:

- a) capacità strutturale
- b) capacità tecnologica
- c) capacità amministrativa e organizzativa
- d) capacità assistenziale

Gli standard generali sono stati individuati dall'Osservatorio nazionale nelle tabelle allegate al D.I.n.402/17 e devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità (aule, biblioteca, computer, segreterie)

Gli standard specifici sono, invece, individuati, in relazione alle singole Scuole di Specializzazione (laboratori specifici, servizi, degenze) secondo quanto previsto nelle tabelle allegate al D.I. n.402/2017.

L'Osservatorio nazionale ha definito gli standard minimi generali (spazi e attrezzature adeguate alle funzioni previste, personale amministrativo e sanitario competente, ecc.) e specifici per le diverse specialità, divisibili in tre tipologie, standard strutturali, standard organizzativi e standard assistenziali.

Al fine dell'accREDITamento gli standard specifici devono essere posseduti, secondo quanto determinato nelle rispettive schede riferite alle Scuole di cui al presente allegato, da ogni singola struttura sanitaria proposta per l'inserimento nella rete formativa della Scuola di specializzazione.

## **ART. 23**

### **INDICATORI DI PERFORMANCE**

Nella valutazione quantitativa e qualitativa delle strutture della rete formativa si considerano anche gli indicatori di performance assistenziale e formativa di cui al comma 3 dell'art.3 del D.I. n.68/2015 e elencati nell'allegato 4 del D.I. n.402/17, tali indicatori possono essere aggiornati, su proposta dell'Osservatorio nazionale che si avvale anche del contributo di Agenzie di valutazione nazionali e internazionali, con decreto del Miur e del Ministero della salute.

Gli indicatori di performance assistenziale e formativa sono anche strumenti per l'effettuazione del monitoraggio continuo della sussistenza dei livelli minimi richiesti alla rete formativa ad opera dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali e sono utilizzati anche per la valutazione della struttura universitaria di sede.

## **ART. 24**

### **CORPO DOCENTI**

Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Per le modalità di elezione e composizione si rinvia alle norme dettate dal Regolamento per l'elezioni del Direttore della scuola emanato con D.R. n. 3176 del 04.10.2016

Ai sensi del D.I. n.68/15 e D.I. n.716/16 il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e personale operante in strutture della rete formativa della scuola nominato dagli Organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n.242.

Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente deve comprendere almeno due Professore di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il corpo docenti di ciascuna scuola è determinato ai sensi dell'art.43 del Dlgs n.368/99.

## **ART. 25**

### **DIRETTORE DELLA SCUOLA**

Ai sensi dell' art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell' ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Con riferimento all'art.4, comma 3, del D.I. n.68/15, per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del Macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola secondo quanto previsto dal D.M. n.336 del 29 luglio 2011.

Il Direttore è responsabile del funzionamento della scuola di specializzazione e della regolare tenuta delle attività formative.

In particolare: convoca il consiglio della scuola di specializzazione, lo presiede e ne cura l'attuazione delle deliberazioni; adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del consiglio della scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile, assolve a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Il Direttore ha, nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie dei Coordinatori/Presidenti dei corsi di studio.

## **ART.26**

### **CONSIGLIO DELLA SCUOLA**

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori di ruolo, ricercatori e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa che hanno la responsabilità di un corso ufficiale, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 423 del 04.02.2019.

A seguito della contemporanea esistenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, al fine di semplificare le attività già di competenza degli ex Comitati Ordinatori di più scuole in aggregazione in fase di esaurimento, queste sono affidate ai Consigli delle Scuole che, solo nel caso di trattazione di argomenti riferiti a medici in formazione iscritti sino all'a.a. 2015/16, comprenderà anche i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi.

Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art.43 del d.lgs n.368/99, D.l.n.68715 e D.l.n.716/16 e il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità di cui all'art.3 del D.l.n.68/15.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto".

I professori a contratto che hanno la responsabilità di un corso ufficiale fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

L'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione, ivi compresa l'attività professionalizzante, rientra nei compiti didattici dei professori e ricercatori universitari.

I CFU relativi alle attività di base sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

Il Consiglio della scuola di specializzazione ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della scuola.

In particolare, spetta al Consiglio della scuola di specializzazione:

- A)** predisporre il regolamento didattico della scuola con allegato il piano di studi ;
- B)** individuare, le strutture sanitarie, pubbliche e/o private, regionali e/o extraregionali, da inserire nella rete formativa della scuola, verificata la loro congruità agli standard e ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente;
- C)** organizzare la didattica e assumere decisioni in merito alla formazione degli specializzandi e alle tipologie di attività che essi possono svolgere e che si suddividono in:

1. attività di supporto: lo specializzando assiste i dirigenti medici e i dirigenti sanitari strutturati designati quali tutor dal consiglio della scuola di specializzazione di appartenenza nello svolgimento delle loro attività. Lo specializzando svolge attività di appoggio secondo quanto definito dal programma di formazione individuale operata dal consiglio della scuola di specializzazione;
2. attività di collaborazione: lo specializzando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di dirigenti medici o di dirigenti sanitari strutturati designati quali tutor dal consiglio della scuola di specializzazione di appartenenza. Il dirigente strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica/indagine di laboratorio sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione. Lo specializzando svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dal programma di formazione individuale operata dal consiglio della scuola di specializzazione;
3. attività autonoma vincolata: di norma nell'ultimo anno di corso, lo specializzando svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati dal tutor in modo specifico e dettagliato, fermo restando che il personale dirigente strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento vistando il referto o i risultati della prestazione.

Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Lo specializzando deve acquisire una progressiva autonomia operativa e professionale fino alla certificazione degli atti sanitari secondo quanto definito dal programma di formazione individuale stabilito dal consiglio della scuola di specializzazione;

- D) definire la programmazione didattica contenente, tra l'altro, la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti i quali possono essere professori o ricercatori universitari, personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale in servizio in strutture della rete formativa della scuola di specializzazione e docenti esterni. Ai dirigenti del SSN è attribuito un incarico di insegnamento nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente;
- E) approvare il programma di formazione di ciascun specializzando;
- F) individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi, stabilire il percorso formativo di questi ultimi e l'eventuale criterio della loro rotazione obbligatoria tra le strutture della rete formativa;
- G) autorizzare gli specializzandi allo svolgimento di attività formative fuori rete formativa in Italia o all'estero anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;
- H) riconoscere il periodo di formazione svolto dagli specializzandi all'estero o fuori rete formativa;
- I) deliberare l'ammissione degli specializzandi all'esame di profitto annuale e all'esame di diploma;
- L) nominare le commissioni delle prove di verifica di profitto annuale degli specializzandi;
- M) proporre al Responsabile della Struttura di Riferimento la composizione delle commissioni delle prove finali per il conseguimento del diploma di specializzazione;
- N) rilasciare il nulla osta ai trasferimenti in entrata e in uscita;
- O) formulare proposte di convenzioni al fine di ampliare la rete formativa della Scuola.

Il Consiglio della scuola di specializzazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università degli studi di Bari. Il Consiglio della scuola di specializzazione può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato e si riunisce di norma almeno due volte all'anno ovvero quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.

Le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione.

Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio della Scuola può avvenire anche in via telematica/teleconferenza/videoconferenza, a condizione che sia garantito lo scambio dei documenti relativo agli argomenti trattati e che venga redatto il relativo verbale per il successivo inoltrare agli uffici di competenza.

Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore tramite convocazione via e mail con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi o in via d'urgenza 24 ore prima.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono, di norma, svolte dal docente anagraficamente più giovane in ruolo.

#### **ART. 27**

##### **CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI**

L'art. 35 dello Statuto dell'Università di Bari istituisce la Consulta degli Specializzandi, con composizione e funzioni definite dal Regolamento Adottato con DR n. 1273 del 2.05.2016

#### **ART. 28**

##### **GARANTE DEGLI STUDENTI**

Gli specializzandi possono richiedere supporto al garante degli studenti secondo quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2959 del 14.6.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie generale - n. 157 del 7.7.2012 e dall'art. 33 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 5.4.2000 e successive modifiche;

#### **ART. 29**

##### **ABROGAZIONI**

E' abrogato il D.R. n.14573 del 16.12.2008 concernente il Regolamento di funzionamento delle scuole mediche.

#### **ART. 30**

##### **NORME FINALI**

Ciacuna Scuola di specializzazione dell'area sanitaria predispone un proprio Regolamento didattico, ove vengono anche specificate le modalità di valutazione dello specializzando e programmato il percorso formativo per ciascun anno di corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola, secondo quanto stabilito dall'art.3, comma 5 del D.I. n.68/15 e dall'art.3,comma 4 del D.I. n.717/16.

Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, previo parere della Scuola di Medicina e della Consulta degli Specializzandi ed è emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari.

Per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria con accesso titolo diverso dalla laurea in medicina e chirurgia dove non regolamentate valgono per analogia le norme previste per le scuole mediche. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa in vigore con particolare riferimento al D.Lgs n.368/99, D.I. n.68/15 (scuole mediche) e D.I. n.716/16 (scuole con accesso titoli diversi dalla laurea in medicina e chirurgia ) e D.I. n.402/17 (Requisiti e standard generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa).